

## **L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLLO DI CONSULENZA AL PUBBLICO, CRITERI DI FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI DIFENSORI, IL LAVORO DELLA COMMISSIONE**

Il senso politico più significativo della riforma del Gratuito Patrocinio sta certamente nella scelta di affidare al libero Foro la responsabilità funzionale della difesa dei non abbienti.

Gli Ordini sono stati chiamati a gestire il servizio del Patrocinio a spese dello Stato avanti la Giurisdizione Civile e l'Amministrativa ed a garantire la professionalità degli Avvocati disponibili a questo tipo di attività: il riconoscimento della centralità del ruolo degli organi di autogoverno professionale nella realizzazione di quel formidabile diritto sociale scolpito nell'art. 24, 3<sup>a</sup> comma della Costituzione, costituisce una sfida di grandissimo impegno per l'avvocatura italiana.

Certo scontiamo mali antichi: il nostro autogoverno, frantumato nei rivoli delle rappresentanze distrettuali, manca di una testa in grado di realizzare efficacemente le previsioni della legge e di programmare i criteri di spesa.

L'Ordine di Torino ha sentito e sente l'importanza di questo tema ed avverte le proprie responsabilità; per questo, con una rapidità che ci è stata invidiata da molti, abbiamo cercato di realizzare da subito i supporti organizzativi necessari al funzionamento della riforma.

E' stata istituita così la Commissione che organizzato il presente incontro, cui i Colleghi che oggi vi relazioneranno offrono un impegno concreto e valoroso.

I temi "caldi" che la Commissione ha dovuto affrontare in prima battuta sono stati due: l'organizzazione dello sportello di consulenza al pubblico e la definizione dei criteri di ammissione al beneficio del Patrocinio.

Lo sportello di consulenza, previsto dall'art. 20 del testo entrato in vigore nel luglio, è stato organizzato su due livelli: a contatto con il pubblico per l'informazione sull'accesso all'istituto, l'aiuto nella compilazione delle domande, la verifica della sussistenza delle condizioni dei rituali d'accesso, è stato destinato Alberto Bonino, nostro dipendente dotato di particolare sensibilità e pazienza.

Per il servizio di consulenza vera e propria e per operare una prima valutazione sul *fumus* delle domande il Consiglio ha richiesto a Colleghi di assoluto valore nel proprio settore di specializzazione, di prestare gratuitamente la propria opera sulla base di turni predeterminati.

Sono proprio questi Colleghi a consentire il buon funzionamento dello sportello di consulenza, realizzando quell'informazione al pubblico che è presupposto imprescindibile per l'accesso ai diritti, ma anche scoraggiando le pretese infondate o strumentali.

La Commissione ha ritenuto di interpretare l'art. 20 già citato nel senso che l'accesso alla consulenza gratuita possa essere consentito solo ai soggetti che si trovino nelle condizioni di non abbienza determinate dalla legge.

Naturalmente, tra i soggetti che si rivolgono allo sportello, moltissimi sono quelli che non dispongono di un difensore fiduciario. Per questo la Commissione, nel predisporre gli elenchi dei difensori disponibili alle difese nell'ambito del Patrocinio a spese dello Stato aveva richiesto ai Colleghi l'indicazione delle proprie specializzazioni.

Ciò ha permesso la formazione di un elenco articolato per branche (famiglia, lavoro ecc....) e consente al Consiglio, nel momento in cui ammette la domanda, di indicare a chi ne abbia fatto richiesta un difensore in grado di adempiere il mandato con capacità e competenza.

Va da sé che le indicazioni fornite dal Consiglio in assenza della scelta fiduciaria da parte del richiedente sono formulate sulla scorta di turni predeterminati.

Per quanto attiene al tema dei criteri da adottare per l'emissione "anticipata e provvisoria" al Patrocinio (occorre sempre una delibazione definitiva da parte del Giudice della causa) la Commissione ha ritenuto che il vaglio sulla non manifesta infondatezza della domanda debba essere effettiva e non meramente formale.

Affinché la riforma sul Patrocinio a spese dello Stato abbia a funzionare efficacemente è necessario che gli Ordini responsabilizzino i Colleghi tutti rispetto a quella che è l'opzione di fondo del legislatore: l'estensione del diritto a stare in giudizio a favore di tutti quei soggetti che per incapacità economica non ne avrebbero la possibilità.

Lo scopo del legislatore, dunque, non è quello di prevedere una sorta di retribuzione statale dell'Avvocatura ma di garantire un'effettiva tutela giudiziaria per gli strati deboli della società. Per questo, come vi dirà Michele Carpano nel prossimo intervento, il Consiglio richiede e pretende dagli Avvocati chiamati a svolgere la loro funzione non solo nell'interesse del singolo ma anche in una dimensione connotata da un interesse pubblico, un impegno ed un rigore ancor più stringenti di quelli consueti.